CAMERA DEI DEPUTATI N. 3047

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONO, CARUSO, NUCCIO CARRARA

Istituzione di corsi provinciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Presentata il 23 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro dei numerosi e gravi problemi che affliggono la scuola italiana, assume particolare rilevanza e caratteri d'urgenza quello della necessaria revisione dei meccanismi e delle procedure per l'immissione in ruolo dei docenti. I concorsi a cattedra, così come sono oggi strutturati, non rispondono alle esigenze di accertare la professionalità dei docenti, a causa dell'estrema teoricità dei relativi programmi e per le modalità di effettuazione dei concorsi stessi che per tanti aspetti sono ancora legati alla legge Casati del 1859. L'esigenza di acquisire personale dotato di effettiva professionalità ha spinto il legislatore ad approvare nel 1990 la legge n. 341 che prevede un biennio di tirocinio teorico-pratico, con una prova d'esame consistente nella discussione di una tesi che certifichi le attitudini e le capacità dell'aspirante docente. Il meccanismo di reclutamento attualmente in vigore è quello disposto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, che prevede due canali di reclutamento: uno che attinge da una graduatoria di merito, l'altro dalle graduatorie permanenti, il cosiddetto « doppio canale », formate da quei docenti che, in possesso di abilitazione, hanno lavorato per trecentosessanta giorni nell'ultimo triennio. I concorsi dovevano essere banditi ogni tre anni, tanto è vero che il concorso per soli titoli è stato bandito nel 1990, nel 1993 e nel 1996; l'ultimo concorso per esami e titoli è

stato bandito invece nel 1990, avendo le varie leggi finanziarie per questioni di spesa bloccato le indizioni di concorsi così come previsto dalla legge. Il blocco delle assunzioni, la mancata indizione di concorsi per titoli ed esami, le stime in difetto del Ministero della pubblica istruzione, l'alto numero di pensionamenti e pre-pensionamenti, l'esaurimento di alcune delle graduatorie messe in essere dal citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, hanno, tra le altre cose, determinato l'aumento del numero dei docenti precari non abilitati. I docenti precari della scuola, gli insegnanti cioè che hanno cumulato servizio nella scuola per supplenza o addirittura ricoprendo posti vacanti ammontano presumibilmente nella sola scuola superiore a più di 80 mila, di cui più della metà non abilitati. La loro aspirazione ad un'immissione in ruolo o in subordine al conseguimento dell'abilitazione è legittima non solo dal punto di vista del diritto, ma anche per favorire un miglior funzionamento della scuola e una più tempestiva riapertura a pieno regime dell'anno scolastico.

Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati, l'anno scorso in fase di approvazione della finanziaria 1996, con il voto favorevole di tutti i gruppi politici aveva istituito corsi abilitanti per quei docenti che da tempo lavoravano, con esperienze positive e significative, nel mondo della scuola, e che non avevano potuto ottenere in precedenza detto titolo culturale, stante che l'ultimo concorso era stato bandito nel 1990.

Il provvedimento in questione era rivolto al personale precario della scuola che aveva dimostrato di possedere una sicura conoscenza della materia, una provata esperienza didattica e che aveva già sostenuto non indifferenti sacrifici personali, permettendo per anni il regolare funzionamento della scuola.

Non dobbiamo fra l'altro dimenticare che sono stati i precari che, dall'anno scolastico 1990-1991 in poi, hanno consentito il regolare svolgimento degli esami di Stato, poiché il compenso forfettario di lire 325 mila (in seguito lievemente maggiorato), per un mese di lavoro, ha spinto i docenti di ruolo a « disertare » le commissioni di Stato.

Né si può dimenticare, vero mostro giuridico, che i docenti precari non abilitati hanno certificato il grado di abilitazione dei candidati agli esami di Stato, stante che alcuni diplomi, quale quello magistrale ad esempio, hanno valore abilitante. Ed infine non può essere sottaciuto il fatto che più del 75 per cento dei docenti precari è in possesso della preferenza « Q » e « 1 », che viene rilasciata a coloro « che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno nell'amministrazione dello Stato » e che, quindi, sulle capacità di detti docenti lo Stato si è già espresso ritenendole lodevoli.

Evidente è anche il vantaggio economico che consentirebbe all'amministrazione, con costi irrisori e utilizzando preziose professionalità già formate da anni di esperienze e che così non andrebbero perdute, di qualificare personale docente per quelle classi di concorso nelle quali si presenteranno nel prossimo futuro opportunità di lavoro.

Del tutto irragionevole è poi l'idea, sostenuta a dire il vero solo da pochi, di indire, in luogo dei corsi abilitanti, i concorsi ordinari, sia per il grave carico finanziario, più di 1000 miliardi, a fronte di nessun costo per i corsi abilitanti, sia perché il nuovo canale per l'ingresso nella scuola è ormai rappresentato dai corsi previsti dalla legge n. 341 del 1990 che verranno attuati a partire dall'anno accademico 1997-1998.

Con la presente proposta di legge si intende indicare quindi un procedimento semplice, che non prevede impegni di spesa, stante che il funzionamento dei corsi è a totale carico dei partecipanti e in linea sia con i commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, sia con la legge n. 341 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce corsi a livello provinciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Detti corsi si prefiggono l'obiettivo di approfondire la didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso per cui si partecipa, nonché gli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con una prova consistente nella elaborazione di uno scritto vertente sull'esperienza professionale maturata e nella discussione di detto elaborato scritto.

ART. 2.

1. Ai corsi di cui all'articolo 1 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato nelle scuole statali e i docenti con contratto a tempo determinato o indeterminato negli istituti o scuole legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate che abbiano prestato effettivo servizio d'insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso fra gli anni scolastici 1989-1990 e 1996-1997.

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla conclusione delle prove di cui all'articolo 1 il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli, bandito ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, per consentire ai soggetti abilitati ai sensi della presente legge, di essere iscritti nelle gra-

duatorie permanenti di cui al citato decreto n. 357 del 1989.

ART. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli introiti di una tassa esami da prevedersi a carico di tutti i partecipanti, che deve coprire l'intera somma necessaria per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 1.